


STATUTO SOCIALE

The background features three stylized human figures in green, purple, and orange, positioned behind the text. The figures are composed of simple, rounded shapes, suggesting a sense of community and social interaction.

APRILE 2009



BANCO POPOLARE

Statuto sociale del Banco Popolare – Soc. Coop.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del Banco Popolare di Verona e Novara del 10 marzo 2007 con verbale dell'11 marzo 2007 n. 98155 repertorio Notaio dott. Ruggero Piatelli, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 4 aprile 2007 al n. PRA/15829/2007/CVRAUTO.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca Popolare Italiana del 10 marzo 2007 con verbale del 27 marzo 2007 n. 2.676/1.317 repertorio Notaio Carlo Marchetti, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Lodi in data 3 aprile 2007 al n. PRA/2431/2007ELO030.

Modificato dal Consiglio di Sorveglianza - con i poteri conferiti dall'art. 41.2 lettera f) dello Statuto sociale, in applicazione dell'art. 2365 secondo comma del Codice Civile – nella seduta dell'8 gennaio 2008 con verbale in pari data n. 51537 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/14093/2008/CVRAUTO in data 27 marzo 2008 e iscritto in data 31 marzo 2008.

Modificato dal Consiglio di Sorveglianza - con i poteri conferiti dall'art. 41.2 lettera f) dello Statuto sociale, in applicazione dell'art. 2365 secondo comma del Codice Civile – nella seduta del 26 febbraio 2008 con verbale in pari data n. 51744 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/14092/2008/CVRAUTO in data 27 marzo 2008 e iscritto in data 31 marzo 2008.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 3 maggio 2008 con verbale del 7 maggio 2008 n. 52014 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato presso il Registro delle Imprese di Verona al n. PRA/21406/2008/CVRAUTO in data 16 maggio 2008 e iscritto in data 20 maggio 2008.

Modificato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 aprile 2009 con verbale del 26 aprile 2009 n. 53168 repertorio Notaio dott. Marco Porceddu Cilione, depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 27 aprile 2009 al n. PRA/32051/2009/CVRAUTO.

Indice

TITOLO I

Costituzione,
denominazione, durata,
sede e scopo della Società.....6

TITOLO II

Patrimonio,
capitale sociale, soci, azioni..... 10

TITOLO III

Organi sociali 17

TITOLO IV

Assemblea dei soci 18

TITOLO V

Sistema di Amministrazione e Controllo.....24

TITOLO VI

Controllo contabile..... 64

TITOLO VII

Collegio dei Probiviri..... 65

TITOLO VIII

Direzioni Generali 67

TITOLO IX	
Assunzione di obbligazioni del personale verso la Società.....	68
TITOLO X	
Rappresentanza e firma Sociale.....	69
TITOLO XI	
Bilancio.....	70
TITOLO XII	
Scioglimento della Società.....	72
TITOLO XIII	
Norme transitorie.....	73

TITOLO I

Costituzione, denominazione, durata, sede e scopo della Società

Art. 1. Costituzione e denominazione

Con atto del 27 giugno 2007 n. 98543, rogito notaio Ruggero Piatelli di Verona è stato costituito il Banco Popolare – Società Cooperativa (la “**Società**”).

La Società è sorta per effetto della fusione in data 27 giugno 2007 (la “**Fusione**”) tra il “Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.”, costituito il 21 maggio 2002, quale risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero S.c.a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c.a r.l. fondata il 28 maggio 1871 (“**BPVN**”) e la “Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa” fondata il 28 marzo 1864 (“**BPI**”) (congiuntamente, le “**Banche Fondatrici**”).

La Società opera anche utilizzando tra gli altri, direttamente o indirettamente, anche da soli e/o in forma abbreviata, come segni distintivi “Banco Popolare di Verona e Novara”, “Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale.

Art. 2. Durata

Il termine di durata della Società viene fissato fino al 31 dicembre 2040, con facoltà di proroghe.

Art. 3. Sede

La sede legale della Società è in Verona, Piazza Nogara n. 2 e le sedi amministrative in Verona e Lodi, con stabili strutture organizzative in Novara.

La Società, osservate le disposizioni di legge, può istituire, sopprimere e trasferire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

Le funzioni centrali e amministrative sono ripartite tra Verona e Lodi in modo equilibrato.

Art. 4. Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa.

La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi.

La Società, quale banca che esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Banco Popolare ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 4 bis. Mutualità

In conformità alla propria appartenenza al credito popolare, la Società accorda speciale attenzione al territorio ove operano le banche controllate ed è presente la rete distributiva del Gruppo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda, anche tramite le controllate, ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

Le banche il cui capitale sia direttamente posseduto per intero dal Banco Popolare, possono destinare a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse la quota dell'utile prevista dai rispettivi statuti, nei limiti di un ammontare complessivo determinato annualmente dall'Assemblea del Banco Popolare.

Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative di sostegno dei territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- 8/24 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio lodigiano e di quello di riferimento della Banca Popolare di Lodi S.p.A.;
- 6/24 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio novarese e di quello di riferimento della Banca Popolare di Novara S.p.A.;
- 1/24 ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
- 9/24 ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quello di riferimento della Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A..

Il Consiglio di Sorveglianza formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto.

Nell'ambito delle suddette iniziative, un primario sostegno dovrà essere assicurato alla Fondazione Bipielle, alla Fondazione Banca Popola-

re di Novara per il Territorio, ed alle altre Fondazioni la cui costituzione è stata o verrà promossa dalle banche di cui al secondo comma del presente articolo; quanto loro assegnato verrà dalle stesse direttamente gestito con riferimento alle proprie finalità statutarie.

Inoltre tali Fondazioni saranno chiamate a svolgere attività istruttoria per le iniziative finalizzate ai suddetti scopi da sostenersi da parte delle banche di territorio o della Capogruppo.

TITOLO II

Patrimonio, capitale sociale, soci, azioni

Art. 5. Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva statutaria;
- d) da ogni altra riserva comunque denominata.

Art. 6. Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,60, che possono essere emesse illimitatamente. Le azioni sono nominative.

L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi della normativa vigente, con le maggioranze ed i *quorum* previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi della normativa vigente.

Sino a quando le azioni della Società risulteranno quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Gestione non provvederà all'emissione di nuove azioni ai sensi della lettera b) del secondo comma del presente articolo.

L'Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Gestione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili ai sensi della normativa vigente nei limiti di cui all'articolo 33.2 lett. n).

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e fatto salvo l'ottenimento

delle autorizzazioni amministrative eventualmente prescritte, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa vigente.

È già stato deliberato di dare attuazione ad un aumento di capitale sociale per un importo massimo di Euro 28.468.969,20, mediante emissione di massimo n. 7.908.047 azioni ordinarie del valore di Euro 3,60 ciascuna, aperto sino al 1° giugno 2010, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario "Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato ("TDF") 4,75% 2000/2010 – ISIN IT 0001444360" (il "POC"). Sono stati esercitati n. 3.300 POC a fronte dei quali sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 1.419 azioni ordinarie per nominali Euro 5.108,40.

È già stato deliberato di dare attuazione ad un aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 178.052.173,20, mediante emissione di massimo n. 49.458.937 azioni ordinarie del valore di Euro 3,60 ciascuna, da eseguirsi non prima del 1° luglio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2010, al servizio esclusivo della conversione dei "Warrant azioni ordinarie Banco Popolare 2005/2010 - ISIN IT0003872279" (i "Warrant"). Sono stati esercitati n. 1.541 Warrant a fronte dei quali sono state sottoscritte ed emesse n. 810,57 azioni ordinarie per nominali Euro 2.918,04.

Il Consiglio di Gestione è autorizzato a dare attuazione ad un aumento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 7.582.500,00, mediante emissione di massime n. 2.106.250 azioni ordinarie del valore di Euro 3,60 ciascuna, a servizio di un piano di stock option assunto con delibera di BPVN del 2 luglio 2002, a dirigenti di BPVN e delle società dalla stessa controllate di cui n. 647.500 da esercitarsi nel 2009 e n. 1.458.750 nel 2009 e 2010.

Art. 7. Soci

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo articolo 8. Possono inoltre assumere la qualità di soci della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti collettivi; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli. Qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Le persone come sopra designate e i rappresentanti legali di persone fisiche possono esercitare tutti i diritti spettanti ai soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili (se non soci) alle cariche sociali.

Art. 8. Cause di non ammissione a socio

Non possono essere ammessi quali soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti per il periodo della procedura concorsuale e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 9. Domanda di ammissione a socio

L'ammissione a socio, sia per sottoscrizione di azioni di nuova emissione, anche nell'esercizio di *warrant* o per conversione di obbligazioni, sia per acquisto, tra vivi o *mortis causa*, di azioni in circolazione o di diritti di opzione, avviene a seguito di domanda scritta contenente le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società in via generale. Il socio dovrà accompagnare alla domanda di ammissione la certificazione attestante la titolarità di almeno 150 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Sorveglianza di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati. Il Consiglio di Gestione stabilisce in via generale l'entità della tassa di ammissione, delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, e le modalità di rimborso.

L'aspirante socio nella domanda di ammissione deve dichiarare di accettare gli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Art. 10. Deliberazioni di ammissione

Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio è adottata dal Consiglio di Gestione, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, con riguardo all'interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, ed al rispetto dello spirito della forma cooperativa.

La deliberazione relativa all'istanza di ammissione a socio va comunicata all'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della domanda regolarmente compilata.

Le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione devono essere motivate in relazione a quanto sopra. Per il possessore di azioni della Società, le deliberazioni di rigetto producono unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 11. Acquisto e perdita della qualità di socio

A seguito della comunicazione all'interessato della delibera di ammissione, si acquista la qualità di socio con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento della tassa di ammissione.

L'ammissione a socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione comporta la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione dal libro soci.

Art. 12. Morte del socio

In caso di morte del socio il rapporto sociale si scioglie. L'avente causa a titolo successorio conserva tutti i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione e potrà presentare domanda di ammissione a socio; ove la domanda venga accolta, l'avente causa o gli aventi causa a titolo successorio potrà partecipare alle Assemblee sociali a norma dell'articolo 23 del presente Statuto, solo 90 (novanta) giorni dopo la sua o loro iscrizione nel libro soci.

Qualora gli aventi causa a titolo successorio siano più di uno, finché non abbiano proceduto alla divisione, dovranno designare un rappresentante comune, al quale spetta di esercitare i diritti patrimoniali sulle azioni cadute in successione.

Le spese di istruttoria di cui all'articolo 9 non si applicano per la procedura di ammissione di aventi causa a titolo successorio.

Art. 13. Liquidazione delle partecipazioni

Il socio che abbia perso tale qualità per recesso avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire secondo le modalità e le condizioni previste all'articolo 2437-ter cod. civ.

Il socio che abbia perso tale qualità per esclusione avrà diritto alla liquidazione delle azioni, che dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 2535 cod. civ.

La liquidazione delle azioni a seguito di recesso od esclusione del socio avverrà al prezzo determinato dal Consiglio di Gestione che dovrà provvedervi nel rispetto dei criteri e dei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 14. Recesso del socio

Il recesso del socio è ammesso in tutti i casi stabiliti dalla legge; il recesso dovrà riferirsi alla totalità delle azioni possedute e darà diritto alla liquidazione delle azioni da determinarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 13, salva diversa disposizione di legge.

Art. 15. Esclusione del socio

Il Consiglio di Gestione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti previo parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. a), può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano determinato la Società a promuovere procedimenti giudiziali per inadempienza delle obbligazioni da essi contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per l'interesse della Società e per il prestigio della stessa;
- c) coloro che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo 8.

Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata, il socio escluso avrà facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta notifica.

Art. 16. Limiti alla partecipazione azionaria

Nessuno può possedere, direttamente o indirettamente, un numero di azioni superiore a quello consentito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al detentore della partecipazione ed all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti il limite, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

Art. 17. Nominatività delle azioni, trasferibilità, pegno e vincolo

Le azioni sono tutte nominative e non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Gestione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetti nei confronti della Società soltanto dal momento della loro annotazione sul libro dei soci. Comunque, in caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta riservato al socio.

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Sino a quando il ces-

sionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Le azioni, in ogni caso, si intendono destinate, sin dalla loro origine e per patto sociale, a garanzia in favore della Società di ogni obbligazione che il socio abbia a qualunque titolo nei confronti della stessa.

Nel caso di inadempimento del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Gestione senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può compensare, in tutto o in parte, anche ai sensi dell'articolo 1252 cod. civ., il credito cui la Società a proprio insindacabile giudizio intenda imputarlo, con il prezzo delle azioni di pertinenza del socio, stabilito in misura pari al prezzo di quotazione del giorno successivo alla delibera del Consiglio di Gestione.

Art. 18. Dividendi

I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

TITOLO III

Organi sociali

Art. 19. Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Gestione;
- c) al Consiglio di Sorveglianza;
- d) al Consigliere Delegato;
- e) al Collegio dei Probiviri;
- f) alla Direzione Generale.

TITOLO IV

Assemblea dei soci

Art. 20. Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, nel numero previsto dal presente Statuto e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i Vice-Presidenti, di cui uno Vicario, con le modalità di cui all'articolo 39;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi degli articoli 2393 e 2409 decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.3, lett. j);
- 3) approva il bilancio di esercizio nei casi di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza;
- 4) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
- 5) nomina e revoca la società incaricata della revisione contabile;
- 6) delibera in ordine all'approvazione delle politiche di remunerazione e dei piani basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Gestione;
- 7) determina la remunerazione per particolari cariche dei componenti del Consiglio di Sorveglianza;

8) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

Art. 21. Luogo di riunione

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale della Società o in altro luogo a Verona, fatta eccezione per le Assemblee annuali ordinarie convocate per l'approvazione della destinazione dei risultati d'esercizio, la nomina annuale dei Consiglieri di Sorveglianza da eleggere per scadenza del mandato e, nei limiti di quanto previsto all'articolo 20 n. 3, del bilancio di esercizio che si riuniscono, in via alternata, a Verona e a Lodi. Il Consiglio di Sorveglianza, con delibera da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 41.5, può disporre che le suddette Assemblee annuali ordinarie vengano convocate anche consecutivamente a Verona o Lodi, o a Novara.

Le Assemblee straordinarie o le Assemblee ordinarie diverse da quelle indicate al capoverso che precede vengono convocate e si riuniscono presso la sede della Società o in altro luogo a Verona.

Art. 22. Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ., su richiesta per iscritto di almeno 1/20 dei soci aventi diritto di voto. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti della Società a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

Nel caso di deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria

ovvero che riguardino la nomina o la sostituzione di componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, a norma di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di soci non inferiore a 1/40 del totale dei soci aventi diritto di voto può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei soci debbono essere autenticate da notaio o da dipendenti della Società a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 21 mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini e nelle forme previste dalla normativa vigente e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

Art. 23. Interventi in Assemblea e rappresentanza

Per l'intervento in Assemblea e per l'esercizio del voto è necessario che la qualità di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro soci.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima

convocazione, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'articolo 2370 cod. civ. e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari.

Il socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia consigliere di sorveglianza o di gestione o dipendente della Società o membro degli organi amministrativi o di controllo o dipendente delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società e che non rientri in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

La delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio, salvi i casi di rappresentanza legale. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2373, comma 2, cod. civ., i Consiglieri di Gestione ed i Consiglieri di Sorveglianza non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità e/o quella degli altri componenti del rispettivo organo.

Art. 24. Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno 1/10 dei soci aventi diritto di voto.

In seconda e terza convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; quella straordinaria quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno 1/200 dei soci aventi diritto di voto.

Art. 25. Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. L'Assemblea delibera a maggioranza

relativa soltanto per le nomine delle cariche sociali.

In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il trasferimento della sede sociale, lo scioglimento anticipato della Società, l'abrogazione o la modifica dell'articolo 21 dello Statuto, la soppressione o modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione nonché (iii), la modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto il voto favorevole di almeno 1/50 di tutti i soci aventi diritto di voto.

Tuttavia, per le delibere riguardanti o che implicino la modifica della denominazione sociale e per quelle concernenti la modifica delle norme in materia di (i) competenza e composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, (ii) modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, è richiesto il voto favorevole di 1/100 di tutti i soci aventi diritto di voto ogni qual volta la proposta di modifica dello Statuto sia stata approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di 2/3 dei suoi componenti.

Le votazioni hanno luogo in modo palese.

Per le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni delle Autorità di vigilanza emanate a fini di stabilità ovvero per quelle concernenti modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo Statuto a prescrizioni imperative di natura legislativa o regolamentare, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41.5 ultimo capoverso.

Art. 26. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi

dell'articolo 42; in mancanza, l'Assemblea procederà all'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 2371 cod.civ..

Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, ivi compresa la discussione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni, accertandone i risultati, regolando lo svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente potrà scegliere, fra i soci, due o più scrutatori.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, tale funzione è assunta da un Notaio da lui designato.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 27. Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima e dal Segretario o Notaio e dagli scrutatori, se nominati, e trascritto sull'apposito libro.

Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO V

Sistema di amministrazione e controllo

Art. 28. Sistema di amministrazione e controllo

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 29. Consiglio di Gestione

29.1. Composizione e numero

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da 12 (dodici) componenti nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione sarà scelta dal Consiglio di Sorveglianza tra i principali dirigenti della Società o delle società da quest'ultima direttamente o indirettamente controllate o tra soggetti che, ancorché non legati alla Società o alle sue controllate da rapporti di lavoro, svolgano la loro attività professionale in via continuativa e prevalente a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate (i "**Consiglieri Esecutivi**"). Gli altri consiglieri, che saranno in misura non inferiore a 1/3 dei componenti il Consiglio di Gestione, non potranno ricevere deleghe né potranno svolgere individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa (i "**Consiglieri Non Esecutivi**"). Tra i Consiglieri Non Esecutivi, almeno uno deve possedere requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

29.2. Requisiti e incompatibilità

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione o controllo o dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo e comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate dal o appartenenti al Gruppo bancario facente capo alla Società.

Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione o controllo in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di 3 (tre) incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di tre, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a tre valgono per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Salva diversa determinazione del Consiglio di Sorveglianza, i Consiglieri Esecutivi decadono con efficacia immediata per il venir meno per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro continuativo o del rapporto professionale in via sostanzialmente esclusiva a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate. È escluso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la cessazio-

ne dalla carica dei componenti del Consiglio di Gestione, limitatamente ai Consiglieri Esecutivi scelti tra dirigenti del Gruppo, anche per revoca sia giustificata dalla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro continuativo con la Società o le società del Gruppo o del rapporto professionale in via sostanzialmente esclusiva a favore della Società o delle società da quest'ultima, direttamente o indirettamente, controllate.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo in cui siano in carica.

29.3. Durata

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica o, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, n. 3), alla data della riunione dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri di Gestione sono rieleggibili.

29.4. Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, anche per l'occorrere di uno degli eventi richiamati all'articolo 29.2, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono al termine del periodo stabilito dal Consiglio di Sorveglianza all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 29.3.

29.5. Revoca

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa fermo restando comunque quanto previsto dall'articolo 29.2, quinto comma.

29.6. Cessazione

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'articolo 2385 cod. civ..

29.7. Nomina del Presidente del Consiglio di Gestione e del Segretario

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni di cui all'articolo 41.4.2, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Gestione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

Art. 30. Compensi dei componenti del Consiglio di Gestione

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni di cui all'articolo 41.4.2. Può essere altresì prevista l'assegnazione di medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza.

Art. 31. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi

Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, n. 6, del presente Statuto, il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni di cui all'articolo 41.4.2, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati o commissioni in conformità allo Statuto.

Art. 32. Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Gestione

32.1. Luogo e convocazione

Il Consiglio di Gestione si riunisce di regola in Verona presso la sede

legale o, secondo convenienza, in Lodi o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Almeno una volta l'anno il Consiglio di Gestione si riunisce a Novara, presso la sede legale della Banca Popolare di Novara. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere Delegato, convoca il Consiglio di Gestione. Le riunioni di regola hanno luogo una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente, il Consiglio di Gestione può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, a norma di legge.

32.2. Avviso di convocazione

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'articolo 32.3.

32.3. Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto. Alle riunioni del Consiglio

di Gestione partecipano anche componenti del Consiglio di Sorveglianza ai sensi delle vigenti disposizioni, di quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

32.4. Validità e maggioranza

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo articolo 32.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

32.5. Deliberazioni a maggioranza qualificata

Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 10 componenti del Consiglio di Gestione in carica ovvero con il voto favorevole sia della maggioranza dei Consiglieri Esecutivi sia della maggioranza dei Consiglieri Non Esecutivi, le deliberazioni concernenti:

- i) su proposta del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, terzo comma, la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- ii) previo parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. b), la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui al successivo articolo 46;
- iii) previo parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. b), la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché del Responsabile della Funzione di Conformità (Compliance Manager), e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- iv) la proposta di operazioni di cessione, totale o parziale, a terzi (inclusa, in via esemplificativa la costituzione di vincoli o diritti patrimoniali su azioni) delle partecipazioni detenute dalla Società nella Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero e/o nella

- Banca Popolare di Lodi e/o nella Banca Popolare di Novara;
- v) le proposte sul voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per l’approvazione di aumenti di capitale, a pagamento o contro conferimento in natura, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;
 - vi) le proposte sul voto da esprimere nelle assemblee della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per deliberare la fusione della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara, la loro trasformazione, scissione, scioglimento anticipato, modifica dell’oggetto sociale, cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara, modifica delle disposizioni statutarie in materia di composizione e nomina degli organi amministrativi e di controllo, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell’azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa o il trasferimento al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara o della Direzione Generale, se esistente, o della Direzione Centrale;
 - vii) l’approvazione di proposte di convocazione dell’Assemblea aventi ad oggetto la modifica dello Statuto della Società.

32.6. Verbali e copie

Fermo quanto previsto dall’apposito regolamento dei flussi informativi del Consiglio di Gestione, i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l’adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati

con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma di Statuto e dal Segretario.

Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 33. Poteri del Consiglio di Gestione

33.1. Gestione della Società

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine, e fatte sempre salve le competenze del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione compie tutte le operazioni necessarie utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.

33.2. Competenze non delegabili

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'articolo 41, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Gestione:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di gestione dei rischi della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- b) la pianificazione industriale e finanziaria, nonché i budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2 del presente Statuto;
- c) l'attuazione della gestione dei rischi e dei controlli interni;
- d) la verifica nel continuo dell'efficienza ed efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- e) su proposta del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, terzo comma, la nomina e la revoca del Consigliere Delegato;

- to, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- f) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
 - g) su proposta del Consigliere Delegato e con il parere del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 41.2, quarto comma, lett. b), la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali e dei dirigenti della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
 - h) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, tali da comportare variazioni del perimetro del Gruppo bancario, salva l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza nei casi previsti dall'articolo 41.2, secondo comma;
 - i) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
 - j) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
 - k) previo parere del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del Responsabile della Funzione del controllo interno e del Responsabile della Funzione di Conformità (Compliance Manager);
 - l) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
 - m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni (finanziarie semestrali e dei resoconti intermedi di gestione trimestrali) infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
 - n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione

delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.;

- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) l'approvazione e la modifica del proprio Regolamento dei flussi informativi e dei principali regolamenti interni di sua competenza;
- r) le operazioni da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 41.2;
- s) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza, fermo quanto previsto dall'articolo 41.2;
- t) salvo quanto disposto dall'articolo 41.2, primo comma, lett. d) ed e), la designazione agli organi competenti dei componenti gli organi sociali delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;
- u) fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 41.2, secondo comma, lettere e) e f), la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo convocate per deliberare in ordine a modifiche statutarie, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'assemblea;
- v) su parere del Consiglio di Sorveglianza, la indicazione delle banche del territorio e delle principali società non bancarie del Gruppo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.; le deliberazioni inerenti le fusioni e le scissioni e quelle che riguardino le società bancarie, direttamente o indirettamente, controllate dalla Società, previste ai sensi dell'articolo 41.2, secondo comma, lett. d) vengono adottate con la autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Le deliberazioni di cui sopra, eccezion fatta per le deliberazioni di cui

alla lettera e), sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

33.3. Deleghe

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri, il Consiglio di Gestione può delegare, nelle forme di legge, a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in Comitati.

Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Gestione, per importi globali.

33.4. Credito speciale e agevolato

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

33.5. Esercizio deleghe

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe, dal Direttore Generale o, se più d'uno, dai Direttori Generali saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Art. 34. Informativa al Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Gestione riferisce al Consiglio di Sorveglianza in occasione della prima riunione successiva, e comunque con periodicità almeno mensile, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società del Gruppo.

Il Consiglio di Gestione riferisce sulle operazioni nelle quali i suoi componenti abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Fermo quanto previsto dal Regolamento dei flussi informativi tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione riferisce altresì al Consiglio di Sorveglianza ogni qual volta ne venga richiesto e, comunque, con periodicità almeno mensile, ed in modo esaustivo, su tutte le materie, con riferimento a pianificazione, sviluppo affari, principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema e situazioni di rischio.

Il Consiglio di Gestione o, se del caso, singoli componenti salva tempestiva informativa al Consiglio, forniscono, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 41.3, lett. i), le notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari richieste da uno o più Consiglieri di Sorveglianza, prestando la propria collaborazione ed opera in modo da consentire al Consiglio di Sorveglianza di esercitare le proprie funzioni.

Art. 35. Presidente del Consiglio di Gestione

35.1. Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) sentito il Consigliere Delegato, convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato o da altri componenti del Consiglio di Gestione e ne coordina i lavori, provvedendo – in conformità ad apposito Regolamento - affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) mantiene, di concerto con il Consigliere Delegato, i rapporti con le Autorità di Vigilanza;

- d) cura di concerto con il Consigliere Delegato i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato dal Consigliere Delegato con cadenza mensile sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate, ai sensi dell'art. 150, 2° comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34 del presente Statuto;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 36.4, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

35.2. In caso di eccezionale urgenza, il Presidente del Consiglio di Gestione d'intesa con il Consigliere Delegato, ove le due cariche siano ricoperte da soggetti distinti, e previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge alla competenza collegiale del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

35.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35.2 per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, le funzioni sono esercitate dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 36. Consigliere Delegato

36.1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato, che assume anche la carica di Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Gestione sia il Consigliere Delegato, il Consiglio di Sorveglianza provvederà a designare il Vice Presidente tra gli altri componenti del Consiglio di Gestione e ne determinerà anche i poteri.

36.2. Fermo quanto previsto dagli articoli 35.2 e 35.3, il Consigliere Delegato è Capo dell'esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Gestione in conformità con gli indirizzi generali del Consiglio di Sorveglianza.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione, fermo restando il potere di proposta di ciascun componente del Consiglio di Gestione.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

36.3. Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

36.4. Fermo quanto previsto dall'articolo 35.1, lett. f), il Consigliere Delegato cura la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.

Art. 37. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

37.1. Il Consiglio di Gestione, su proposta e previo parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 32.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri e il trattamento economico.

37.2. Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti contabili, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei rischi e delle incertezze cui sono esposti. Infine, per il bilancio semestrale abbreviato, il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con le medesime modalità, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni richieste dalla legge.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita

attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società.

E' rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Gestione verificare la sussistenza dei predetti requisiti.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Gestione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

Il Consiglio di Gestione, tramite il Consigliere Delegato, vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Art. 38. Consiglio di Sorveglianza

38.1. Composizione e numero

38.1.1 A partire dalla data dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio della Società successivo all'approvazione della Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 39.11, il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 20 (venti) membri:

- i. 8 (otto) dei quali dovranno essere scelti tra i soci residenti nelle province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell'Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola) (**"Area Storica BPI"**);
- ii. 12 (dodici) dei quali dovranno essere scelti fra i soci residenti al di fuori dell'Area Storica BPI, tra cui in particolare le province del Veneto, dell'Emilia – Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d'Aosta (**"Area Storica BPVN"**).

In ogni caso, almeno (i) 5 (cinque) membri dovranno essere sempre scelti tra i soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPI - in provincia di Lodi; (ii) 5 (cinque) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPVN - in provincia di Verona e (iii) 3 (tre) tra soci residenti o domiciliati - ma comunque residenti in una provincia del Piemonte o della Valle d'Aosta - in provincia di Novara.

38.1.2 Fermo quanto previsto all'articolo 38.1.1 che precede, il primo Consiglio di Sorveglianza sarà composto da 10 (dieci) membri nominati nell'atto costitutivo della Società sino alla data dell'assemblea annuale convocata per l'approvazione del primo bilancio di esercizio successivo all'approvazione della Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio. In coincidenza con tale Assemblea verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:

- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI;
- ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN.

In coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio successivo alla Fusione ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio verranno nominati ulteriori 5 (cinque) componenti:

- i. 2 (due) dei quali dovranno essere scelti tra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPI;
- ii. 3 (tre) dei quali dovranno essere scelti fra soci residenti nelle province dell'Area Storica BPVN.

38.1.3 Tutti i componenti devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Inoltre, almeno tre Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver

esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno otto dei Consiglieri devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

38.1.4 Il Consigliere di minoranza è nominato secondo le disposizioni di legge e regolamentari. L'applicazione delle disposizioni dall'articolo 39.2 all'articolo 39.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere sia espressione dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ai sensi della disciplina pro tempore vigente. A tale fine, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione sarà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presente in una lista provvista delle caratteristiche appena indicate.

I requisiti previsti al primo comma dell'articolo 39.1 per la presentazione da parte di soci delle liste di candidati si applicano in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

38.2. Durata

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod.civ. e sono rieleggibili.

Art. 39. Elezione del Consiglio di Sorveglianza

39.1. Liste di candidati

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate direttamente, o unitamente al Consiglio di Sorveglianza, da almeno n. 500 soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale da loro complessivamente

detenuta, ovvero da soci che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,50% del capitale della Società.

Pena la inammissibilità:

- a) le liste di candidati dovranno essere ordinate progressivamente per numero e dovranno essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure dovrà essere apposta in presenza di un dipendente della Società all'uopo delegato dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38.1.1, le liste dovranno prevedere che, nel caso in cui si debbano eleggere cinque Consiglieri di Sorveglianza, il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto nell'Area Storica BPVN; nel caso in cui si debbano eleggere dieci Consiglieri di Sorveglianza, che il primo candidato della lista sia indicato tra soci residenti nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Verona), il secondo nell'Area Storica BPI (residente o domiciliato nella provincia di Lodi), il terzo nell'Area Storica BPVN (residente o domiciliato nella provincia di Novara), il quarto nell'Area Storica BPI, il quinto e il sesto nell'Area Storica BPVN, il settimo nell'Area Storica BPI, l'ottavo nell'Area Storica BPVN, il nono nell'Area Storica BPI, il decimo nell'Area Storica BPVN;
- c) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati,

residui da eleggere, gli altri candidati tratti proporzionalmente da tutte le liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere, eccetto che per i voti ottenuti dalla lista di maggioranza che sono divisi per due, tre, quattro e così via, secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati, non ancora eletti ai sensi del precedente comma, di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza, in aggiunta a quelli già eletti in applicazione di quanto disposto al capoverso che precede, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Fermo quanto precede, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri, qualora, per effetto dell'applicazione dei criteri previsti al presente articolo 39.2, il candidato che, secondo l'ordine di presentazione della lista cui appartiene, avesse ottenuto il quoziente che da diritto all'elezione non sia residente nell'area di riferimento prevista applicando la sequenza di cui all'articolo 39.1 lett. b), risulterà eletto il candidato immediatamente successivo appartenente alla medesima lista che sia residente in tale area, fermo restando che, qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, troverà applicazione quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 39.4.

39.3. Parità di quoziente e ballottaggio

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il mag-

gior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri.

39.4. Meccanismo Suppletivo

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e/o i requisiti di cui agli articoli 38.1.1, 38.1.2 e 38.1.3, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia i requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri.

39.5. Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza

Qualora si debbano eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti, la Presidenza del Consiglio di Sorveglianza spetterà alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La Vice-Presidenza vicaria spetterà alla persona indicata al secondo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La seconda Vice Presidenza spetterà alla persona indicata al terzo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e il Vice Presidente vicario dovranno essere eletti tra soci residenti in aree territoriali diverse, per tali intendendosi l'Area Storica BPVN e l'Area Storica BPI. Il secondo Vice Presidente sarà scelto tra soci residenti in provincia di Novara.

Nel rispetto del principio di diversità di provenienza tra Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Vice Presidente vicario, il Consiglio di Sorveglianza nella predisposizione della lista da sottoporre all'assemblea potrà, con voto da assumere a maggioranza qualificata di 6/10 dei suoi componenti, proporre che, in deroga a quanto previsto all'articolo 39.1, il primo nominativo della lista da sottoporre all'assemblea sia scelto tra soci residenti nell'Area Storica BPI ed il secondo nell'Area Storica BPVN.

39.6. Lista unica

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

39.7. Assenza di lista

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2 in materia di composizione del Consiglio di Sorveglianza e di provenienza dei suoi membri.

39.8. Sostituzione

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista cui apparteneva il componente venuto a mancare, o quello immediatamente successivo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o autodisciplinari del componente venuto a mancare, residente nella medesima area di riferimento del Consigliere venuto a mancare e nel caso di Consiglieri residenti, ai sensi

del secondo comma dell'articolo 38.1.1, nelle Province di Verona, Lodi o Novara, nella medesima Provincia del Consigliere venuto a mancare.

Qualora ciò non sia per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare è sostituito ai sensi di legge dall'Assemblea ordinaria deliberando a maggioranza dei presenti nel rispetto di quanto previsto agli articoli 38.1.1 e 38.1.2.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente provvede alla sostituzione, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria deliberando a maggioranza dei presenti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 39.5, fermo restando che il nuovo Presidente, Vice Presidente Vicario o Vice Presidente dovranno, a seconda del caso, essere scelti tra soci residenti nella medesima Provincia (Verona, Lodi o Novara) di residenza del Presidente, del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente cessato dalla carica. I componenti del Consiglio di Sorveglianza chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del consigliere sostituito.

39.9. Incompatibilità e Ineleggibilità

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Sorveglianza e se nominati decadono, coloro che abbiano superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare e autodisciplinare. Sono fatti salvi i limiti inferiori che dovessero essere imposti da leggi o regolamenti.

39.10. Cessazione per mancanza della maggioranza dei Consiglieri

A partire dal momento in cui ai sensi dell'articolo 38.1.2 il Consiglio di Sorveglianza abbia raggiunto la composizione di venti componenti e per tutto il tempo in cui il Consiglio di Sorveglianza operi in tale composizione, se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consi-

glieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata d'urgenza ai sensi dell'articolo 22 e provvederà all'elezione di dieci Consiglieri di Sorveglianza in applicazione di quanto previsto all'articolo 38.1.1 e 39.1. Quindi, in coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio immediatamente successivo a quello di nomina dei primi dieci Consiglieri ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio, si procederà, in conformità a quanto previsto al primo comma dell'articolo 38.1.2, alla nomina di ulteriori 5 (cinque) Consiglieri e in coincidenza con l'Assemblea annuale convocata per l'approvazione del secondo bilancio di esercizio successivo a quello di nomina dei primi dieci Consiglieri ovvero per l'approvazione della destinazione dei risultati di tale esercizio si procederà, in conformità a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 38.1.2, alla nomina di ulteriori 5 (cinque) Consiglieri.

Con riferimento alle modalità di nomina ed ai criteri di identificazione dei candidati troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le medesime previsioni di cui agli articoli 38 e 39 dello Statuto.

39.11. Revoca

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili secondo le norme di legge, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La revoca e la sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza componenti del Comitato dei controlli deve essere debitamente motivata.

39.12. Compensi

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso per l'opera svolta, che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Può essere altresì prevista l'assegnazione di medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Nomine e Remune-

strativa della Società, o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Almeno una volta l'anno, il Consiglio di Sorveglianza si tiene a Novara, presso la sede legale della Banca Popolare di Novara.

40.5. Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di dodici ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a norma del successivo articolo 40.6.

40.6. Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

40.7. Informazione sugli interessi particolari dei Consiglieri di Sorveglianza

Ogni componente del Consiglio di Sorveglianza deve dare tempestiva notizia agli altri componenti di ogni interesse proprio o altrui che abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Nella relazione annuale all'Assemblea il Consiglio di Sorveglianza deve informare di ogni conflitto che sia emerso e di come sia stato gestito.

controllate ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza valuta il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile, e vigila su di esso e sulla sua rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo.

Il Consiglio di Sorveglianza esercita funzioni di controllo sull'andamento e sull'efficienza della gestione anche con riferimento alla verifica ed alla valutazione dell'idoneità delle scelte gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di valorizzazione del patrimonio aziendale ed alla loro coerenza con gli obiettivi assunti negli strumenti programmatici e nei documenti di pianificazione approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza può richiedere che componenti del Consiglio di Gestione e dirigenti del Gruppo intervengano alle proprie riunioni per rendere chiarimenti su materie di loro specifica competenza. Il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato partecipano di norma alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza e forniscono in quella sede risposte e chiarimenti sull'attività svolta. Il Consiglio di Gestione, sia nella collegialità sia che per il tramite di ciascuno dei componenti, oltre agli obblighi informativi previsti all'articolo 34, è tenuto a prestare la propria collaborazione per consentire al Consiglio di Sorveglianza di esercitare le funzioni che precedono.

Inoltre, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione, il Consiglio di Sorveglianza dispone di poteri ispettivi, che esercita per il tramite del Comitato dei Controlli, e può richiedere informazioni, dati, notizie e documenti alle funzioni di Gruppo. Nell'esercizio di tale attività, si avvale, oltre che della funzione di controllo interno della Società e del Gruppo, delle strutture, mezzi e personale della Società con accesso a tutte le funzioni di Gruppo.

Il Consiglio di Sorveglianza informa senza indugio la Banca d'Italia

di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, nonché presenta la denuncia ai sensi dell'articolo 70, comma 7°, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il Consiglio di Sorveglianza segnala al Consiglio di Gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'attuazione e l'efficacia.

41.2. Funzioni di indirizzo e di supervisione strategica

Il Consiglio di Sorveglianza:

- a) approva gli indirizzi generali programmatici e strategici e le politiche di assunzione e gestione del rischio della Società e del Gruppo proposti dal Consiglio di Gestione, li comunica per l'attuazione al Consiglio di Gestione e ne verifica l'attuazione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- b) approva i piani industriali e/o finanziari, i budget nonché i piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
- c) approva il progetto di governo societario della Società;
- d) designa, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni, i nominativi dei candidati a rivestire la carica di Amministratori Non Esecutivi e/o di Presidenti senza incarichi operativi delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo. Per Consiglieri Non Esecutivi si intendono gli amministratori diversi dai dirigenti della società e delle sue controllate, e che comunque non abbiano incarichi di natura operativa nel Gruppo e non svolgano individualmente, nemmeno di fatto, funzioni attinenti alla gestione di tali banche e società; con la precisazione che (a) quanto alle candidature che riguardino i nominativi di amministratori non esecutivi della Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero S.p.A. e del Credito Bergamasco S.p.A., i candidati do-

- vranno essere scelti di norma tra soggetti residenti nelle province dell'Area Storica BPVN e, per quanto attiene alla Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospero S.p.A., tra soggetti residenti o domiciliati (ma comunque residenti in una provincia dell'Area Storica BPVN) nelle Province del Veneto e dell'Emilia Romagna;
- (b) quanto alle candidature che riguardino i nominativi degli amministratori non esecutivi della Banca Popolare di Lodi S.p.A. e della Banca Popolare di Novara S.p.A., i candidati dovranno essere scelti di norma, nel caso della Banca Popolare di Lodi S.p.A. tra soggetti residenti o domiciliati nelle province dell'Area Storica BPI e, per quanto concerne la Banca Popolare di Novara S.p.A., di norma tra soggetti residenti o domiciliati nel Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e nelle province lombarde contermini;
- e) designa i nominativi dei candidati a rivestire la carica di Sindaci (effettivi e supplenti) delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;
- f) approva il Regolamento dei flussi informativi con gli organi aziendali.

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, può rappresentare il proprio indirizzo al Consiglio di Gestione ai fini della predisposizione delle proposte in ordine alle operazioni strategiche appresso elencate riguardanti il Gruppo nel suo insieme anche in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; nonché delibera come di seguito previsto sull'autorizzazione al compimento delle medesime da parte del Consiglio di Gestione. In particolare, il Consiglio di Sorveglianza, avendo riguardo e nell'interesse alla stabilità del Gruppo:

- a) autorizza acquisti, cessioni, conferimenti o atti di disposizione in genere (ancorché realizzati in una o più tranche) su partecipazioni, aziende o rami d'azienda, inclusi le cessioni o acquisti in blocco di beni o rapporti giuridici, da parte della Società e delle società, direttamente o indirettamente, controllate nei casi in cui tali operazioni abbiano valore unitariamente superiore al 5% del

la Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero, della Banca Popolare di Lodi e della Banca Popolare di Novara convocate per deliberarne la fusione, la trasformazione, scissione, scioglimento anticipato, modifica dell’oggetto sociale, cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara, modifica delle disposizioni statutarie in materia di composizione e nomina degli organi amministrativi e di controllo, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell’azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa o il trasferimento al di fuori della provincia, a seconda del caso, di Verona, Lodi o Novara o della Direzione Generale, se esistente, o della Direzione Centrale;

- h) autorizza le deliberazioni del Consiglio di Gestione in ordine all’emissione di strumenti di debito ibridi, salve le delibere necessarie ad assicurare l’osservanza delle istruzioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di stabilità;
- i) autorizza le variazioni all’organigramma di Gruppo quando queste incidano in misura rilevante e strutturale sugli assetti organizzativi preesistenti.

Il Consiglio di Sorveglianza inoltre formula proposte al Consiglio di Gestione in ordine alla nomina e alla revoca, nonché al conferimento, alla modificazione o alla revoca dei poteri del Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Sorveglianza infine:

- a) esprime parere favorevole sull’emissione di nuove azioni, sulla sussistenza dei requisiti di legge e di Statuto per l’ammissione a socio della Società, sulla convocazione delle assemblee straordinarie, nonché delle assemblee di nomina e revoca di componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- b) esprime parere sulla nomina e sulla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all’articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; sulla sussistenza dei requisiti

di legge e di Statuto per l'esclusione del socio dalla Società; fermo restando quanto previsto dall'articolo 41.3 lett. e), sui sistemi di retribuzione, incentivazione e fidelizzazione del personale dirigente del Gruppo, dei dipendenti o gruppi di dipendenti, curando che tali sistemi tengano in considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo e i sistemi di controllo interno della Società e del Gruppo, nonché sulla nomina, revoca, nonché sui poteri e compensi del Direttore Generale o dei Direttori Generali e dei dirigenti della Società.

41.3. Altre materie di competenza e relativi poteri

Il Consiglio di Sorveglianza, in aggiunta a quanto disposto agli articoli 41.1 e 41.2 che precedono:

- a) approva, fermo quanto previsto all'articolo 20, terzo comma, n. 3, dello Statuto, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato; formula la proposta di riparto dell'utile da sottoporre all'assemblea ai sensi del codice civile nonché le politiche dei dividendi delle società del Gruppo; autorizza i piani di acquisto azioni proprie (gradimento);
- b) approva il proprio Regolamento generale, quello previsto dall'articolo 32.3 e quello dei propri flussi informativi;
- c) formula indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 bis dello Statuto, assicurandone il rispetto;
- d) nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Consiglio di Gestione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni e con le maggioranze previste dall'articolo 41.5 dello Statuto;
- e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, terzo comma, n. 6, determina, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nonché approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non le-

- gati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- f) delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - g) delibera la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
 - h) approva le proposte di modifica dello Statuto della Società da sottoporre all'Assemblea dei soci e delibera l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
 - i) esercita i poteri di cui all'articolo 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Tali poteri possono essere esercitati individualmente anche dai singoli componenti del Consiglio di Sorveglianza. Le richieste di informazioni, rivolte per iscritto al Consiglio di Gestione, devono adeguatamente specificare l'oggetto dell'informazione richiesta. Nel caso in cui la richiesta provenga da un componente del Comitato dei Controlli, essa può essere anche rivolta nel corso della riunione del Consiglio di Gestione cui partecipi il componente, secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento previsto all'articolo 32.3;
 - j) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
 - k) riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
 - l) approva gli indirizzi relativi alle iniziative culturali nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
 - m) approva il comunicato previsto dall'articolo 103, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - n) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

41.4. Comitato Nomine e Remunerazioni, Comitato dei Controlli e altri Comitati

41.4.1 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera in ordine ai seguenti Comitati.

41.4.2 Comitato Nomine e Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine e le remunerazioni ("**Comitato Nomine e Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento, con esclusione di qualsiasi profilo che attenga alla disciplina dei rapporti fra gruppi di soci. Il Comitato è composto da 8 (otto) Consiglieri, tra cui, di diritto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e i Vice Presidenti. Il Comitato Nomine e Remunerazioni ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali, ivi compresi quelli di esponenti di società del Gruppo, nonché compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del management della Società e del Gruppo. Inoltre, il Comitato Nomine e Remunerazioni ha il compito di elaborare proposte da sottoporre al vaglio del Consiglio di Sorveglianza in relazione all'individuazione dei candidati a rivestire la carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della Società. Inoltre, esprime al Consiglio di Sorveglianza il proprio parere in ordine ai nominativi dei candidati a rivestire la carica di Amministratori Non Esecutivi e/o di Presidenti senza incarichi operativi delle banche e delle principali controllate non bancarie del Gruppo.

41.4.3 Comitato dei Controlli

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, redigendone il Regolamento, un Comitato per il controllo interno e per il monitoraggio della gestione dei rischi aziendali ("**Comitato dei Controlli**") composto da 6 (sei) Consiglieri, tutti indipendenti e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il Comitato dei Controlli ha compiti istrut-

tori e referenti del Consiglio di Sorveglianza in ordine a tutte le attività di controllo previste dall'articolo 41.1 primo e secondo comma. Il Comitato dei Controlli esercita i poteri ispettivi attribuiti dalla legge al Consiglio di Sorveglianza. Il Comitato dei Controlli per l'efficace svolgimento del proprio compito potrà condurre attività di verifica ed ispezione presso tutte le aree di attività del Gruppo, potendo ricorrere, nei limiti di un budget annuale approvato dal Consiglio di Sorveglianza, a consulenze specialistiche esterne da parte di soggetti di riconosciuta esperienza.

Il Comitato dei Controlli riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza, salvi i casi di urgenza, in cui il Consiglio di Sorveglianza viene tempestivamente informato delle risultanze dell'attività svolta.

Il Comitato dei Controlli nomina il suo Presidente fra uno dei Consiglieri di provenienza dell'Area Storica diversa da quella del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente del Comitato dei Controlli ovvero, in caso di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, un altro componente del Comitato appositamente designato deve partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione, può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione di tutte le società del Gruppo, nonché assistere alle riunioni degli organi di controllo di tutte le società del Gruppo. Tutti gli altri componenti del Comitato dei Controlli possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione della Società.

41.4.4 Comitato Strategico

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, redigendone il Regolamento, un Comitato Strategico, composto da 5 (cinque) componenti. Almeno un componente deve essere indipendente. Il Comitato Strategico ha compiti istruttori e consultivi, in particolare assistendo il Consiglio di Sorveglianza nella rappresentazione al Consiglio di Gestione di propri indirizzi ai fini della predisposizione da parte del Consiglio di Gestione medesimo delle proposte relative a operazioni strategiche individuate nello Statuto, nonché nell'esame delle proposte presentate dal Consiglio di Gestione in merito a tali indirizzi, ai piani industriali e finanziari e ai budget e alle operazioni strategiche da sottoporre alla

delibera del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 41.2. Il Comitato Strategico formula altresì al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza e alla idoneità delle scelte gestionali rispetto al conseguimento degli obiettivi di redditività e di valorizzazione del patrimonio aziendale.

41.4.5 Altri Comitati

Il Consiglio di Sorveglianza ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

41.5. Maggioranza qualificata

Il Consiglio di Sorveglianza delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei propri componenti in ordine: a) alla nomina e revoca del Presidente e dei componenti, esecutivi e non esecutivi, del Consiglio di Gestione, b) all'approvazione delle delibere di cui all'articolo 41.3, lett. h), limitatamente alle proposte di soppressione o modifica dell'articolo 38.1 e delle norme in materia di composizione, funzionamento e competenze del Comitato Nomine e Remunerazioni e c) all'approvazione dei Regolamenti del Consiglio di Sorveglianza e dei suoi Comitati.

Inoltre, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza previste all'articolo 41.2, secondo comma, lett. e), f) e g), è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri di Sorveglianza in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri di Sorveglianza in carica provenienti dalle aree di radicamento della Banca interessata.

In deroga a quanto precede, il Consiglio di Sorveglianza delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri anche sulle materie indicate ai due capoversi che precedono quando si tratti di delibere da assumere per conformarsi alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza emanate a fini di stabilità ovvero per consentire l'adozione di modifiche statutarie

necessarie al fine di adeguare lo Statuto a prescrizioni imperative di natura legislativa o regolamentare.

Art. 42. Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Oltre a quanto previsto dagli articoli 26, 27, 32.6, 35 e 40.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza:

- a) dirige e coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte dal Consiglio di Gestione inerenti alle materie da sottoporre all'approvazione e all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti gli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo e l'attività di controllo della gestione della Società, e le sottopone al Comitato Strategico per l'esame e la formulazione delle proposte;
- c) può chiedere e ricevere informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- e) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- f) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- g) vigila sull'immagine del Banco Popolare e provvede, ove del caso, alla comunicazione esterna delle decisioni del Consiglio di Sorveglianza;
- h) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e delle sue controllate da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico;

i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

TITOLO VI

Controllo contabile

Art. 43. Controllo contabile

Il controllo contabile della Società è affidato, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea.

TITOLO VII

Collegio dei Probiviri

Art. 44. Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci 3 (tre) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorre e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Art. 45. Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo al quale i soci o gli aspiranti soci possono rivolgersi in relazione all'interpretazione od all'applicazione dello Statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti né costituiscono impedimento per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

Con riferimento all'articolo 10, il Collegio dei Probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, esprime le proprie determinazioni a maggioranza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione dei giudizi di non ammissione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato o il dipendente da quest'ultimo designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

TITOLO VIII

Direzioni Generali

Art. 46. Direzione Generale

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali.

Art. 47. Sostituzione del Direttore Generale o dei Direttori Generali

Nel caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale o i Direttori Generali, se più d'uno, sono sostituiti in tutte le funzioni e facoltà attribuitegli da un dirigente di livello gerarchico immediatamente inferiore, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Gestione.

Per il caso di impedimento o di assenza del dirigente investito dei poteri di sostituzione, il Consiglio di Gestione può delegare, in tutto o in parte, facoltà e funzioni del Direttore Generale o dei Direttori Generali ad un altro dipendente.

Fino alla convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente d'intesa con il Consigliere Delegato provvede ad attribuire le facoltà e le funzioni del Direttore Generale o dei Direttori Generali ad un dirigente della Società.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO IX

Assunzione di obbligazioni del personale verso la Società

Art. 48. Atti del personale con la Società

L'assunzione diretta o indiretta da parte del personale di ogni ordine e grado di obbligazioni di qualsiasi natura con la Società, nonché l'acquisizione e la cessione, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili nei confronti della Società stessa sono subordinati alla deliberazione del Consiglio di Gestione o all'approvazione di soggetti all'uopo delegati.

TITOLO X

Rappresentanza e firma Sociale

Art. 49. Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera, competono al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei al Consigliere Delegato o, infine, al Consigliere cui tali funzioni saranno attribuite dagli altri componenti il Consiglio di Gestione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Gestione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Gestione stesso.

Il Consiglio di Gestione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale al Consigliere Delegato, al Direttore Generale e ad altri dipendenti, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Gestione può inoltre, ove necessario, nominare mandatarî estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma, può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 50. Svolgimento delle mansioni delegate

Il personale direttivo e quello impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Collegiali.

TITOLO XI

Bilancio

Art. 51. Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. i membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, quali risultano dal bilancio sociale, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 52. Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è destinato nei limiti previsti, alle riserve fissate per legge, per una quota non inferiore al 10%, alla riserva statutaria e per un'eventuale ulteriore quota ad altre riserve costituite su base volontaria.

Una quota - in ottemperanza a quanto previsto dal precedente art. 4 bis - verrà destinata a finalità di assistenza, beneficenza e di pubblico interesse.

L'utile rimanente sarà devoluto secondo deliberazione dell'Assemblea ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.

Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 53. Riserva statutaria

La riserva statutaria si forma:

- a) con il prelevamento annuo degli utili di cui all'articolo 52;
- b) con la differenza tra il valore nominale delle azioni e il prezzo di emissione stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 6 e altresì con i proventi relativi alla tasa di ammissione a socio;
- c) con i dividendi scaduti non esatti entro il quinquennio;
- d) con altri proventi eventuali.

TITOLO XII

Scioglimento della Società

Art. 54. Scioglimento della Società

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

TITOLO XIII

Norme transitorie

Art. 55. Requisiti di onorabilità e professionalità

55.1. Disposizione transitoria

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamento riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

55.2. Requisiti di onorabilità

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

I componenti del Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

55.3. Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i Consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

55.4. Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione

I componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

